

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donninieassociati.it



Carrara, 15 marzo 2021
DL/

Spett.le Ditta/Società/Sig.

SOMMARIO	
A	Amministratori senza compenso
B	
C	

INCARICO DI AMMINISTRATORE SENZA COMPENSO

- 1 -

Su Il Sole 24 Ore del 22 febbraio scorso Angelo Busani – notaio e pubblicista di meritata fama - firma un *box* dal titolo *“Amministratore gratis se è previsto dallo statuto”*. Ed in esso – alla luce dell’ Ordinanza della Cassazione Civile n. 1673 del 26 gennaio 2021 - si spiega in effetti che:

- l’ incarico di amministratore è per sua natura a carattere oneroso, per cui il diritto al compenso consegue direttamente alla nomina;
- in assenza di una specifica indicazione o di un accordo, il compenso può essere stabilito dal giudice in via equitativa;
- l’ amministratore può anche rinunciare al proprio compenso; ma
- “la rinuncia (per essere valida) deve essere inserita in una apposita clausola statutaria che sancisca la gratuità”* (così nel *box*).

La questione risulta interessante sotto due profili: i) quello della “rinuncia” a crediti vantati dagli amministratori-soci; ii) quello della gratuità opzionale dell’ incarico.

- 2 -

Per il primo aspetto (i) rimandiamo senz’ altro alla ns. circol. 21 gennaio 2021, che in sintesi descrive le problematiche della questione. Aggiungiamo peraltro che, all’ esito di una meditata revisione, la risol. Agenzia delle Entrate 124/E del 13 ottobre 2017 è risultata assai meno fondata e convincente di quel che comunemente si crede.

L’ articolo che ne affronta le tematiche è in pubblicazione sul Bollettino Tributario ⁽¹⁾. Ma, per quanto possano essere valide le argomentazioni addotte, l’ Agenzia mantiene inalterato – e tuttavia, si spera, più contendibile - il potere di censura nella specifica materia.

La “rinuncia al compenso” (par. 1, lett. c) resta quindi – nel caso di amministratori-soci - una soluzione potenzialmente *faticosa*. La sua criticità – in un’ ottica di prudenza fiscale - non è per ora sopprimibile.

- 3 -

Il secondo aspetto (ii) richiede un ragionamento più articolato, che parte comunque da un indiscusso principio: l’ incarico è *normalmente* oneroso, ed il suo compenso (par. 1, lett. a) è

¹ Il relativo testo, nella veste grafica *casalinga* e non ancora ufficiale, compare nel sito dello Studio sub “*Alcune pubblicazioni*”.

liberamente stabilito dalle parti ⁽²⁾. Questo può accadere, indifferentemente, prima dell' incarico, contestualmente all' incarico, durante il suo svolgimento, o a consuntivo. E se le parti non si accordano il compenso può essere comunque deciso dal giudice (par. 1, lett. b) in via equitativa.

- 4 -

La eventuale gratuità dell' incarico stesso non può farsi discendere dallo statuto della società se non in casi del tutto speciali: enti non commerciali, consorzi temporanei, società *benefit*, cooperative "finalizzate" ⁽³⁾ e simili. Le imprese "normali" non possono invece permettersi una tale condizione, che rischia di farle restare senza guida o di mettere la loro guida in mano a dilettanti dallo scarso valore lavorativo ⁽⁴⁾. L' Albo dei Buoni Samaritani, come si sa, non ha molti iscritti.

E d' altro canto una clausola che preveda la solo *eventuale* gratuità delle prestazioni dell' amministratore non può applicarsi se non in presenza di una disponibilità dichiarata del nominando. Una tale clausola risulta perciò priva di efficacia, dipendendo dalla volontà unilaterale di una delle parti, proprio come se non ci fosse ⁽⁵⁾.

- 5 -

In effetti – come A. Busani riporta – la questione ha alle spalle una specifica giurisprudenza, ad esempio la richiamata sentenza n. 1673/2021. Merita anzi di riportarne il passo che più interessa a questo fine: *“L' incarico di amministratore di una società ha natura presuntivamente onerosa, sicché egli (l' amministratore, n.d.r.), con l' accettazione della carica acquisisce il diritto di essere compensato...: diritto che è peraltro disponibile e pertanto derogabile da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell' incarico...”* ⁽⁶⁾.

Chiamato infatti a decidere sul diritto del ricorrente ad un emolumento mai determinato dalle parti, ed anzi negato *in toto* da una delle due, il Giudice ha verificato l' unica fonte normativa disponibile, del tutto privatistica, e cioè lo statuto: così se esso avesse stabilito di remunerare l' amministratore con una percentuale sugli utili (art. 2389, comma 2 c.c.), oppure avesse previsto la gratuità dell' incarico, la questione si sarebbe risolta agevolmente. Ma ciò non significa che per avere la gratuità dell' incarico, o per rinunciare alla percezione del compenso, vi sia bisogno di una previsione statutaria: trattasi appunto di un diritto – per l' amministratore – liberamente "disponibile".

- 6 -

Poiché il curatore del citato box è appunto noto per la sua competenza, l' asserzione che la "rinuncia" deve comunque ricollegarsi ad una clausola statutaria di "gratuità" va letta verosimilmente in altro modo: che – per essere opponibile al Fisco ed evitare il c.d. "incasso giuridico" – la rinuncia deve avere una *giustificazione* statutaria.

A noi sembra invece che il rimedio sia insufficiente: i due procedimenti (convenzione di gratuità prevista come "eventuale" nello statuto oppure per concessione dell' amministratore) si equivalgono: in entrambi i casi infatti è solo la volontà dell' interessato che decide sulla rinuncia al diritto sub par. 1, lett. a).

- 7 -

In generale consideriamo quindi prudente – per riprendere la chiosa di par. 3 – rendere l' eventuale declaratoria di gratuità prima dell' incarico o contestualmente al suo affidamento. In un momento successivo – forte del principio di onerosità (par. 1, lett. a) – l' Agenzia delle Entrate potrebbe

² Lo riconosce finalmente a suddetta Risol. 124/E, giustamente evidenziando che la misura deve essere ragionevole e compatibile con la situazione della società.

³ Ad esempio le cooperative edilizie finalizzate ad erigere fabbricati da assegnare poi ai suoi soci.

⁴ Non prendiamo nemmeno in considerazione le ipotesi estreme (e truffaldine) di incarichi gratuiti all' apparenza, remunerati però *in nero* con i proventi del *nero*.

⁵ Anche in sua assenza resta possibile un incarico che l' incaricato accetti di svolgere senza corrispettivo.

⁶ La sentenza è interessante anche perché ricorda che il compenso dell' amministratore è pignorabile e non gode di privilegi legali (è un *chirografo* nelle procedure concorsuali).

trattare la declaratoria – se proveniente da un amministratore-socio – come “rinuncia” dettata (secondo la retorica ancora in voga) dall’ “*evidente volontà* di patrimonializzare la società”, e quindi assoggettarla al c.d. “incasso giuridico”.

* * * * *

Restiamo in ogni caso a completa disposizione ed inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

STU-CIRC/CIR20-STUCIR/POR